

D.L. n° 113 del 4.10.2018 (G.U. n° 231 del 4/10/2018)

4) LE NOVITA' IN MATERIA DI CITTADINANZA

L'articolo 14 - oltre ad elevare il contributo per le istanze da 200 a 250 euro - introduce un differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per gli acquisti ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992 (per matrimonio e per residenza, in sostanza), che tuttavia si applicheranno anche ai procedimenti di riconoscimento "avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di Stato Civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1 gennaio 1948". Il differimento dei termini, così come la nuova revoca introdotta per condanna definitiva per particolari reati, si applicheranno anche ai procedimenti in corso.

Andrea Antognoni - Esperto ANUSCA